

Informative e news per la clientela di studio

PROSSIMA DISMISSIONE DEI PIN INPS

Con il messaggio n. 2926 del 2021 l'Inps fa presente che entro il 30 settembre 2021 saranno dismessi tutti i PIN rilasciati dall'Istituto. Fino a tale data sarà consentito l'accesso ai servizi *on line* di rispettiva competenza mediante PIN con tutti i profili. A partire dal prossimo mese di ottobre sarà invece necessario utilizzare, alternativamente, le credenziali Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta di Identità Elettronica (CIE) e Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

(messaggio Inps n. 2926 del 25 agosto 2021)

ATTIVO IL *BONUS* ROTTAMAZIONE TV

A partire da lunedì 23 agosto 2021 i cittadini possono richiedere il *bonus* rottamazione tv per l'acquisto di televisori compatibili con il nuovo digitale terrestre. Il *bonus* consiste in uno sconto del 20% sul prezzo d'acquisto del nuovo televisore, fino a un massimo di 100 euro, rottamando apparecchi tv acquistati prima del 22 dicembre 2018 che non risultano più idonei ai nuovi *standard* tecnologici di trasmissione televisiva. A differenza del precedente incentivo, che rimane in vigore ed è pertanto cumulabile, il *bonus* rottamazione tv non prevede limiti di ISEE. Maggiori informazioni sono ricavabili all'indirizzo <https://www.mise.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2042563-dal-23-agosto-il-bonus-rottamazione-tv>

(Decreto Mise 5 luglio 2021 in GU n.188 del 7 agosto 2021)

NUOVO RINVIO PER IL CODICE DELLA CRISI

È stato recentemente pubblicato in G.U. 202 del 24 agosto 2021 il D.L. 118/2021 che **rinvia al 16 maggio 2022 l'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa** e altre misure urgenti per il risanamento aziendale. A fronte dell'aumento delle imprese in difficoltà o insolventi e della necessità di fornire nuovi ed efficaci strumenti per prevenire e affrontare situazioni di crisi, si prevedono i seguenti ordini di intervento:

- si stabilisce il rinvio al 16 maggio 2022 dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa, per adeguarne gli istituti alla Direttiva 2019/1023;
- si modifica la Legge Fallimentare, con l'anticipazione di alcuni strumenti di composizione negoziale già previsti dal Codice della crisi;
- si stabilisce il rinvio **al 31 dicembre 2023 del Titolo II sulle misure di allerta**, per sperimentare l'efficacia della composizione negoziata e rivedere i meccanismi di allerta contenuti nel Codice della crisi d'impresa.

(Decreto-legge n. 118 del 24 agosto 2021)

RECENTI CHIARIMENTI DI PRASSI IN TEMA DI NOTE DI VARIAZIONE IVA

Il tema delle note di variazione *ex* articolo 26 del Decreto Iva è stato affrontato di recente dall’Agenzia delle entrate con due documenti di prassi, che si accompagnano alle rilevanti novità introdotte dal Legislatore con l’articolo 18, D.L. 73/2021 (c.d. Decreto “Sostegni-*bis*”), convertito sul punto senza modifiche dalla legge di conversione 106/2021. Come già ribadito in precedente informativa a commento del Decreto Sostegni-*bis* infatti, anche la legge di conversione conferma, nell’ambito delle procedure concorsuali, la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione da mancato pagamento emettendo la nota di credito ai fini Iva già a partire dalla data in cui il cedente o il prestatore è assoggettato a una procedura concorsuale, senza quindi dover attendere l’infruttuoso esperimento della stessa. E questo a partire dalle procedure concorsuali avviate dalla data del 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore delle modifiche in commento).

Note di variazione in presenza di clausola risolutiva espressa

Con il **Principio di diritto n. 11 del 6 agosto 2021** l’Agenzia delle entrate ritorna sui propri passi in merito alla interpretazione della condizione prevista dal comma 9 dell’articolo 26, D.P.R. 633/1972 che legittima l’emissione della nota di variazione in diminuzione nelle ipotesi di risoluzione per inadempimento nei contratti a esecuzione continuata o periodica.

Con il precedente Principio di diritto n. 13/2019, infatti, l’Agenzia ebbe a sostenere che in presenza di contestazioni giudiziali circa la possibile sussistenza della clausola risolutiva espressa, la possibilità di emettere la nota di variazione in diminuzione da parte del cedente fosse subordinata all’esito del giudizio di accertamento della medesima.

Al contrario, con la nuova e recente pronuncia l’Agenzia, riprendendo il principio già espresso in passato (risoluzione n. 449/2008) per cui “*la risoluzione contrattuale non richiede uno specifico atto di accertamento (negoziale o giudiziale) del suo verificarsi*”, afferma che qualora sia stata attivata una clausola risolutiva espressa, in dipendenza della quale venga in meno in tutto o in parte un’operazione per la quale è stata emessa e registrata la fattura, si considera legittima l’emissione di una nota di variazione anche in presenza di una contestazione, in sede giudiziale, dei presupposti per l’attivazione della predetta clausola risolutiva espressa, senza che al riguardo si renda necessario attendere un formale atto di accertamento (negoziale o giudiziale) del verificarsi dell’anzidetta causa di risoluzione.

Chiude correttamente il Principio di diritto n. 11/2021, affermando che in caso di emissione di nota di credito, qualora il giudizio penda successivamente a favore della insussistenza della causa di risoluzione, resta fermo l’obbligo da parte del cedente di emettere nota di variazione in aumento *ex* articolo 26, comma 1, D.P.R. 633/1972 per riversare quanto in precedenza recuperato tramite la nota di credito.

Tempi stretti per il recupero dell’Iva con nota di variazione

Con la **risposta a interpello n. 544 dell’11 agosto 2021** l’Agenzia delle entrate ribadisce il proprio pensiero in merito alla individuazione del termine ultimo (c.d. “*dies a quem*”) entro il quale è possibile recuperare l’Iva tramite nota di variazione in diminuzione anche alla luce delle modifiche apportate alla disciplina della detrazione di cui all’articolo 19, D.P.R. 633/1972 a opera del D.L. 50/2017.

Se il termine a partire dal quale è possibile esercitare il diritto alla detrazione (c.d. “*dies a quo*”), secondo quanto già precisato nella circolare n. 1/E/2018, va individuato nel momento a partire dal quale si verifica la nascita del presupposto che legittima l’emissione della nota di variazione (ovvero il verificarsi di una delle cause previste dal comma 2, articolo 26 del decreto Iva), più incerta era apparsa l’individuazione del termine

oltre il quale non è più possibile fare ricorso allo strumento della nota di credito per recuperare la maggior Iva assolta con l'operazione originaria.

La soluzione, condivisa anche nel recente chiarimento di prassi, va ricercata combinando quanto chiarito a proposito del “*dies a quo*” dalla circolare n. 1/E/2018 e nella formulazione del comma 1 dell'articolo 19, D.P.R. 633/1972 che prevede la possibilità di esercitare la detrazione “*al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo*”.

Ipotizzando quindi l'avvio di una procedura concorsuale in data 30 dicembre 2021 (“nuovo” *dies a quo* alla luce delle recenti novità introdotte dal D.L. Sostegni-*bis* convertito) l'emissione della nota di variazione in diminuzione da parte del cedente sarà possibile non oltre il termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa all'anno 2021, e cioè entro il 30 aprile 2022.

Con riferimento ai comportamenti successivi allo spirare di detto termine, l'Agenzia delle entrate ha da un lato confermato l'impossibilità di fare ricorso a dichiarazioni integrative, ammettendo tuttavia l'ipotesi del rimborso seppur in una ipotesi particolare (si veda a tal proposito la risposta a interpello n. 593/E/2020).

LE RECENTI NOVITÀ SULLE RIFORME DEL TERZO SETTORE E DELLO SPORT

Tanto la riforma degli ETS e delle imprese sociali varata nel 2016 (legge delega n. 106/2016) quanto la riforma dello sport approvata nel 2019 (legge delega n. 86/2019), nonostante siano oramai trascorsi diversi anni, stentano ancora a decollare, sia per la mancanza di molti dei provvedimenti attuativi previsti che per l'assenza di chiarezza circa l'effettiva decorrenza delle nuove disposizioni normative.

Nello scorso mese di agosto, tuttavia, la produzione normativa e interpretativa in materia si è rivelata particolarmente intensa e, quindi, andiamo di seguito a descrivere gli interventi che hanno interessato queste materie che coinvolgono un numero decisamente consistente di soggetti che possono essere annoverati in quello che comunemente viene definito Terzo Settore.

Nuove decorrenze per la riforma sport

Con la recente **conversione in Legge (L. 106 del 23.07.2021) del cosiddetto Decreto Sostegni-bis (D.L. 73/2021)** vengono ulteriormente rimodulate le decorrenze dei decreti attuativi di riforma dello sport oltre ad essere ridefinita la documentazione necessaria per l'iscrizione dell'istituendo Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche presso il Dipartimento dello Sport (che andrà a sostituire il Registro delle società e associazioni sportive dilettantistiche tenuto presso il CONI) con una consistente riduzione dei documenti che dovranno essere depositati presso il nuovo Registro.

Vediamo le nuove decorrenze in forma di rappresentazione schematica.

Decorrenza	Disposizioni
1° gennaio 2022	- il D.Lgs. 40/2021 in materia di sicurezza delle discipline sportive invernali si applicherà dal 1° gennaio 2022; - nel D.Lgs. 36/2021, per gli articoli 10 (riconoscimento a fini sportivi), 39 (fondo per il passaggio al professionismo negli sport femminili), 40 (promozione della parità di genere) e Titolo VI (artt. 43-50, pari opportunità per le persone con disabilità nell'accesso ai gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato), resta ferma la decorrenza del 1° gennaio 2022.
31 agosto 2022	- il D.Lgs. 39/2021, relativo all'istituzione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e al nuovo procedimento di acquisto della personalità giuridica, sarà operativo dal 31 agosto 2022, rispetto al precedente termine del 31 dicembre 2023. Nell'ambito di tale decreto, con la sostituzione dei commi 2 e 3 dell'art. 6, sono ridefiniti gli elementi da riportare nella domanda di iscrizione al nuovo Registro.
1° gennaio 2023	- il D.Lgs. 36/2021, in tema di riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo si applicherà dal 1° gennaio 2023, ad esclusione delle previsioni contenute negli articoli 10, 39, 40 e titolo VI (articoli da 43 a 50). Per ragioni di coordinamento con la nuova disciplina anche l'abrogazione delle norme indicate all'articolo 52, comma 1, D.Lgs. 36/2021 è fatta decorrere dal 1° gennaio 2023; - il D.Lgs. 37/2021 in tema di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo si applicherà dal 1° gennaio 2023; - il D.Lgs. 38/2021 in materia di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi si applicherà dal 1° gennaio 2023.

Publicata la bozza del primo principio contabile per gli Enti del Terzo settore

L'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) lo scorso 5 agosto ha messo in consultazione fino al prossimo 30 settembre 2021 la bozza del primo principio contabile di riferimento per i nuovi Enti del Terzo settore (ETS). Il documento, dal titolo "OIC X Principio Contabile ETS" si applica agli ETS tenuti alla redazione

del bilancio secondo le nuove previsioni contenute nell'articolo 13 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore o CTS) ovvero coloro che presentano un volume di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non inferiori a 220.000 euro che devono redigere un bilancio di esercizio formato da Stato patrimoniale, Rendiconto gestionale e Relazione di missione secondo gli schemi approvati con il D.M. 5 marzo 2020.

Publicato in G.U. il decreto su attività diverse

Con la pubblicazione nella **Gazzetta Ufficiale n. 177 del 26 luglio 2021 del D.M. 107 del 9.5.2021** entrano in vigore, con decorrenza 10 agosto 2021, le previsioni richiamate dall'articolo 6 del nuovo codice del terzo settore (D.Lgs. 117/2017 o CTS) concernenti l'individuazione dei criteri e dei limiti delle cosiddette "attività diverse" che potranno essere svolte dai nuovi Enti del Terzo settore (ETS). Il decreto, i cui contenuti sono stati resi noti in via ufficiosa oramai da parecchi mesi, confermano la necessità di verificare due requisiti: uno di tipo quantitativo quale la "secondarietà" e un altro di tipo qualitativo ovvero la "strumentalità", entrambi rispetto alle attività di interesse generale previste dall'articolo 5 del CTS.

Non sono poche le riflessioni che vanno fatte sul tema delle attività diverse posto che dalla precisa individuazione delle stesse ne discende la natura commerciale o non commerciale dell'ETS, e in taluni casi, l'impossibilità per l'ente ad assumere tale qualifica. Sono quindi auspicabili chiarimenti ufficiali di prassi che consentano una corretta applicazione delle richiamate disposizioni prima che la Riforma produca definitivamente i suoi effetti.

Decorrenza obbligo redazione bilancio sociale 2020 per le Onlus

Nell'ambito della riforma del terzo settore vi sono disposizioni, in particolar modo quelle fiscali contenute nel titolo X del CTS e nell'articolo 18 del D.Lgs. 122/2017 sulle imprese sociali, che ancora non hanno trovato applicazione in quanto carenti della prevista autorizzazione da parte degli organi comunitari. Ma ve ne sono altre, quali ad esempio quelle attinenti agli obblighi contabili e di bilancio, che già esplicano la loro efficacia in relazione a quei soggetti che possono qualificarsi "ETS di diritto" (Odv, Aps e Onlus) piuttosto che per le Imprese Sociali.

Lo scorso **3 agosto 2021 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Mise), con la nota n. 11029** si è espresso in merito alla obbligatorietà di redazione del bilancio sociale previsto per le imprese sociali a prescindere dalle dimensioni e per gli ETS al superamento della soglia di 1 milione di euro di entrate e proventi.

In particolare, con riferimento a una Onlus, il Mise ha chiarito che al superamento dei limiti dimensionali previsti dall'articolo 14 del CTS, tale soggetto è tenuto già per l'anno 2020 alla redazione e all'approvazione del bilancio sociale secondo le linee guida approvate con il D.M. 4 luglio 2019.

Va in proposito tenuto presente che con precedente nota n. 7073 del 26 maggio 2021 il Mise ha chiarito che in via straordinaria per l'anno 2020, stante la situazione emergenziale in atto, anche i bilanci sociali potevano essere approvati entro il termine dello scorso 31 luglio, considerando comunque che nessun disposto normativo prevede l'applicazione di sanzioni in caso di approvazione oltre i termini stabiliti. Si invitano, comunque, i soggetti potenzialmente obbligati alla redazione del bilancio sociale per l'anno 2020 a valutare la situazione al fine di assumere le decisioni conseguenti.

RICHIESTE DI ESONERO CONTRIBUTIVO ENTRO IL PROSSIMO 30 SETTEMBRE

Con la **circolare n. 124 del 6 agosto 2021** l'Inps ha fornito le indicazioni in ordine all'ambito di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 20 a 22-*bis*, L. 178/2020, che ha previsto, per l'anno 2021, **l'esonero parziale della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi e dai liberi professionisti iscritti alle Gestioni Inps e alle Casse previdenziali professionali autonome.**

Con il recente **messaggio n. 2909 dello scorso 20 agosto** l'Istituto ha comunicato che la presentazione della domanda di esonero potrà avvenire a decorrere dallo scorso 25 agosto 2021 e fino, a pena di decadenza, al prossimo 30 settembre 2021.

A chi spetta l'esonero

Possono presentare istanza di esonero contributivo i soggetti di seguito riportati che risultino iscritti:

- a) alle Gestioni speciali dell'Assicurazione generale obbligatoria (AGO): gestioni autonome speciali degli artigiani, dei commercianti, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
- b) alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, L. 335/1995, e che dichiarano redditi ai sensi dell'articolo 53, comma 1, del D.P.R. 917/1986 (Tuir);
- c) alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, L. 335/1995, come professionisti e altri operatori sanitari di cui alla L. 3/2018, già collocati in pensione.

A chi e come si richiede l'esonero

Il **D.M. attuativo Lavoro e Finanze dello scorso 17 maggio** stabilisce che l'esonero deve essere richiesto a un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria.

La domanda deve essere presentata utilizzando i canali telematici, ovvero:

- Gestione speciale artigiani e commercianti: "*Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti*" > "*Esonero contributivo art.1, co 20-22 bis L.178/2020*";
- Lavoratori iscritti alla Gestione speciale autonoma dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri: "*Cassetto lavoratori autonomi Agricoli*" > "*Comunicazione bidirezionale*";
- Per i professionisti iscritti alla Gestione separata: "*Cassetto Previdenziale Liberi Professionisti*" > "*Domande Telematiche*" > "*Esonero contributivo L. 178/2020*".



Nel caso di lavoratore autonomo iscritto alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali che abbia, nel corso dell'anno 2021, cambiato numero di posizione aziendale all'interno della medesima Gestione previdenziale, con continuità dell'attività economica, per mutamento della provincia nello svolgimento della medesima attività aziendale, lo stesso dovrà presentare l'istanza per ogni posizione aziendale.

Si ricorda che le credenziali di accesso ai servizi sopra descritti sono attualmente le seguenti:

- PIN rilasciato dall'Inps, sia ordinario sia dispositivo;
- SPID di livello 2 o superiore;

- Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
- Carta nazionale dei servizi (CNS).



Il possesso dei requisiti, come illustrato nella circolare Inps n. 124/2021, sarà dichiarato dal richiedente, sotto la propria responsabilità, nel modulo di presentazione della domanda. Nella stessa, oltre al possesso di tutti i requisiti di legge e all'assenza delle situazioni di incompatibilità, il richiedente dovrà dichiarare di essere in regola con il versamento della contribuzione previdenziale obbligatoria e di non avere superato l'importo individuale di aiuti concedibili nell'ambito del *"Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19"*.

FATTURA IVA SEMPRE ASSOLTA CON IL REVERSE PER LE OPERAZIONI TERRITORIALMENTE RILEVANTI IN ITALIA RESE DA SOGGETTO ESTERO NON STABILITO

Con la **risposta a interpello n. 549 del 19 agosto 2021** l’Agenzia delle entrate ribadisce il principio per cui nel caso di:

- servizio territorialmente rilevante in Italia;
- reso da un soggetto passivo estero non stabilito in Italia (prestatore);
- a un soggetto passivo stabilito in Italia (committente),

l’imposta va necessariamente assolta dal committente attraverso l’applicazione del meccanismo **dell’inversione contabile** (o *reverse charge*).

Tale soluzione, dai riflessi decisamente operativi, deriva dalla presenza nel nostro ordinamento Iva interno della disposizione contenuta nel comma 2 dell’articolo 17, D.P.R. 633/1972 secondo la quale:

“Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, compresi i soggetti indicati all’articolo 7 ter, comma 2, lettere b) e c), sono adempiuti dai cessionari o committenti. Tuttavia, nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, il cessionario o committente adempie gli obblighi di fatturazione di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427”.

Va tenuto presente che un soggetto passivo non residente che opera in Italia ha diverse opzioni per poter assolvere agli adempimenti previsti nel nostro Paese:

- a) nominare un rappresentante fiscale in Italia;
- b) identificarsi direttamente (nel solo caso di soggetti comunitari o di soggetti di paesi extra-Ue con i quali sussistono specifici rapporti di reciprocità con il nostro Paese);
- c) istituire una stabile organizzazione in Italia.

A parte quest’ultima opzione (l’esistenza di una stabile organizzazione in Italia mette il soggetto passivo estero sullo stesso piano di un soggetto passivo residente in Italia), nella prima e seconda ipotesi sopra elencate (rappresentante fiscale e identificazione diretta) il soggetto estero mantiene la natura di soggetto non residente in Italia.

Da ciò ne consegue, secondo quanto espresso dall’Agenzia delle entrate nella recente risposta a interpello n. 549/E/2021, che l’Iva relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi territorialmente rilevanti in Italia, effettuate da un cedente o prestatore "estero" nei confronti di un committente o cessionario "italiano", è assolta da quest’ultimo tramite il meccanismo dell’inversione contabile (o *reverse charge*); e questo anche se il cedente o prestatore "estero" è identificato, ai fini Iva, in Italia, mediante l’identificazione diretta o la nomina di un rappresentante fiscale (su questo punto si vedano anche le circolari n. 14/2010 e n. 36/2010 quesito n. 31, la risoluzione n. 21/E/2015).

Merita infine attenzione la precisazione fornita in chiusura dallo stesso documento di prassi e che attiene alle diverse modalità attraverso le quali viene attuato il sistema dell’inversione contabile a seconda che il fornitore estero sia un soggetto passivo Iva:

- stabilito fuori dall'UE;
- stabilito nella UE.

Nel primo caso il soggetto estero non stabilito nella UE dovrà emettere un documento con la propria posizione extracomunitaria e spetterà al committente italiano assolvere l'imposta in Italia mediante un'autofattura cartacea che risulta quindi esclusa dall'obbligo di fatturazione elettronica e che andrà riepilogata nella comunicazione delle operazioni transfrontaliere (esterometro).

Nel caso invece di soggetto passivo stabilito ai fini Iva in uno Stato UE, è il committente italiano che deve adempiere agli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47, D.L. 331/1993, integrando con l'Iva "italiana" ai sensi dell'articolo 17, comma 2 secondo periodo del decreto Iva la fattura ricevuta senza addebito dell'imposta, e annotarla nei propri registri acquisti e vendite. Anche quest'ultima fattura sarà cartacea in quanto esclusa dall'obbligo di fatturazione elettronica mentre dovrà essere comunicata nell'esterometro (e nel modello INTRA-2 ma solo al superamento delle soglie di rilevanza e sempre che l'adempimento non sia già stato assolto dalla posizione Iva italiana del soggetto estero).

LA RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI DERIVANTI DAI MODELLI REDDITI 2021

Con una precedente informativa si è dato conto della proroga dei versamenti derivanti dai modelli redditi, la cui scadenza è oggi fissata al 15 settembre 2021; rimanevano molti dubbi legati alle modalità di rateizzazione degli importi dovuti e alla eventuale possibilità di differire la scadenza di ulteriori 30 giorni, aspetti che sono stati chiariti dall' Agenzia delle Entrate con la **risoluzione n. 53 del 4 agosto 2021**.

La proroga

L'articolo 9-ter, D.L. 73/2021 (Decreto Sostegni-bis) ha posticipato al 15 settembre il termine per il versamento delle imposte derivanti dalle dichiarazioni dei redditi (saldi e acconti relativi a imposte dirette, Irap e Iva). Più precisamente, tale disposizione stabilisce che i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle Irap e da quelle Iva, che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021, sono prorogati al 15 settembre 2021 senza alcuna maggiorazione.

Tale proroga è stata concessa solo ai soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa), che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal corrispondente decreto di approvazione (tale limite è pari a 5.164.569 euro).

Il provvedimento afferma esplicitamente che tale proroga deve ritenersi applicabile anche ai contribuenti che presentano cause di esclusione dall'applicazione degli Isa, ai contribuenti che applicano il regime forfettario o quello dei minimi.

Hanno altresì beneficiato della proroga i soci che dichiarano per trasparenza il reddito imputato da associazioni professionali, società di persone o Srl che abbiano optato per il regime di trasparenza fiscale, ovvero i familiari dell'impresa familiare, purché l'associazione, la società o l'impresa posseda i requisiti indicati in precedenza per beneficiare della proroga.

Il primo chiarimento contenuto nella risoluzione n. 53/E/2021 riguarda il differimento di 30 giorni: secondo l'Agenzia, infatti, poiché la proroga si applica "*in deroga a quanto disposto dall'articolo 17, comma 2, del regolamento di cui al D.P.R. 435/2011*", non è possibile differire il versamento in scadenza il 15 settembre 2021 di ulteriori 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Pertanto, chi volesse ottenere una posticipazione rispetto alla scadenza del 15 settembre, ha quale unica soluzione quella di innescare una rateizzazione degli importi dovuti a titolo di saldo 2020 e primo acconto 2021 (ricordando peraltro che la scadenza del secondo acconto, fissata per la generalità di contribuenti alla fine di novembre, non ha ricevuto alcun rinvio).

Le rateizzazioni

Con la risoluzione n. 53/E/2021, l'Agenzia delle entrate osserva che:

- le somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto delle imposte sui redditi, compreso il versamento annuale dell'Iva, e dell'imposta regionale sulle attività produttive possono essere versate anche in rate mensili di pari importo, di cui la prima in scadenza entro il 15 settembre 2021;
- la rateazione deve concludersi in ogni caso entro il mese di novembre e sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso del 4% annuo, a decorrere dal 16 settembre.

Pertanto, l’Agenzia fissa le seguenti ipotesi di rateazione, distinguendo tra soggetti titolari di partita Iva e soggetti non titolari di partita Iva che partecipano a società trasparenti, associazioni e imprese familiari che hanno beneficiato della proroga.

Titolari di partita Iva		
Numero rata	Scadenza	Interessi %
1	15 settembre	0
2	16 settembre	0,01
3	18 ottobre	0,34
4	16 novembre	0,67

Non titolari di partita Iva		
Numero rata	Scadenza	Interessi %
1	15 settembre	0
2	30 settembre	0,17
3	2 novembre	0,50
4	30 novembre	0,83

Tenendo conto dei citati dubbi interpretativi, l’Agenzia delle entrate ha deciso di salvaguardare i diversi piani di rateazione che sono stati iniziati dai contribuenti precedentemente all’emanazione della risoluzione n. 53/E/2021.

Infatti, i soggetti che hanno già iniziato il pagamento in forma rateale, nel rispetto di termini vigenti prima della proroga, possono proseguire i versamenti secondo le scadenze previste dal piano di rateazione originario. In questo caso, il termine di versamento delle rate in scadenza nel periodo 30 giugno-31 agosto 2021 può considerarsi posticipato al 15 settembre 2021, senza applicazione di interessi.

Sulle rate aventi scadenza successiva al 15 settembre 2021 sono dovuti gli interessi al tasso del 4 per cento annuo, a decorrere dal 16 settembre 2021. Gli interessi di rateazione eventualmente già versati, non più dovuti per effetto della proroga, possono essere scomputati dagli interessi dovuti sulle rate successive.

In tutti i casi, precisa l’Agenzia delle entrate, è, comunque, necessario dare evidenza, nella delega di pagamento, del numero di rata versata.

Qualora, invece, entro il termine del 15 settembre 2021, si effettuino più versamenti con scadenze ed importi a libera scelta (senza, quindi, avvalersi di alcun piano di rateazione), è possibile versare la differenza dovuta a saldo:

- in un’unica soluzione, al più tardi entro il 15 settembre 2021, senza interessi;
- in un massimo di quattro rate, di cui la prima da effettuare entro il 15 settembre 2021, con applicazione degli interessi a partire dalla rata successiva alla prima.

LA RIPRESA DEI VERSAMENTI DERIVANTI DALLE CARTELLE DI PAGAMENTO

L'articolo 2, D.L. 99/2021 ha prorogato fino al 31 agosto 2021 la sospensione dei termini di versamento delle somme derivanti da cartelle emesse dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, avvisi di accertamento e avvisi di addebito Inps, atti di accertamento emessi dall'Agenzia delle dogane, atti emessi dagli enti locali, che opera dallo scorso 8 marzo 2020 (21 febbraio 2020 per i soggetti della prima zona rossa).

I pagamenti dovuti riferiti al periodo tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021 dovranno essere effettuati entro il 30 settembre 2021, fatta salva la possibilità di chiedere la dilazione del ruolo ai sensi dell'articolo 19, D.P.R. 602/1973.

La presenza di un piano di dilazione alla data dell'8 marzo 2020

I contribuenti che, in presenza di rate da dilazione dei ruoli, non hanno provveduto al versamento delle rate mensili già dal mese di marzo 2020, in quanto sospese, si trovano nella condizione di dovere versare in unica soluzione entro il 30 settembre 2021 un numero considerevole di rate.



In caso di difficoltà a corrispondere tutte le rate sospese entro la scadenza del 30 settembre 2021, per evitare la decadenza dal beneficio della rateazione, che si verificherebbe nel caso di 10 rate (anche non consecutive) non versate, è sufficiente effettuare il versamento di un numero di rate affinché il piano di rateazione in essere non presenti più di 9 rate anche non consecutive scadute alla data del 1° ottobre 2021.

Si segnala alla gentile Clientela che per le richieste di rateizzazione presentate a decorrere dal 30 novembre 2020 fino al 31 dicembre 2021 è previsto che la temporanea situazione di obiettiva difficoltà possa essere documentata solo nel caso in cui il debito complessivo sia di importo superiore a 100.000 euro, in deroga alla soglia di 60.000 euro prevista dall'articolo 19, comma 1, D.P.R. 602/1973.

Il termine di sospensione delle notifiche, dei pignoramenti e delle verifiche di inadempienza

Le attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonché delle procedure di riscossione, cautelari ed esecutive, sono riprese dallo scorso 1° settembre 2021.

Anche gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima del 19 maggio 2020 su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati, sono ripresi dallo scorso 1° settembre 2021. Trattasi degli obblighi imposti al soggetto terzo debitore di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all'Agenzia delle entrate Riscossione fino alla concorrenza del debito.

Nel periodo di sospensione dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 le Pubbliche amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica non hanno verificato, prima di disporre pagamenti di importo superiore a 5.000 euro, la presenza di debiti non ancora pagati all'agente della riscossione (ai sensi dell'articolo 48-bis, D.P.R. 602/1973). Dal 1° settembre 2021 sono riprese anche queste verifiche di eventuale inadempienza.

La sezione dedicata sul sito dell'Agenzia delle entrate Riscossione

Sul sito web dell'Agenzia delle entrate Riscossione, al *link*

<https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/Per-saperne-di-piu/covid-19/il-decreto-sostegni-bis/>,

è presente una sezione dedicata alle misure introdotte in tema di:

- pagamento cartelle, avvisi di addebito e accertamento;

- sospensione attività di notifica e pignoramenti;
- definizione agevolata;
- pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni.

Le *faq* e il *vademecum* consultabili sono aggiornati alle ultime novità normative.

CREDITO DI IMPOSTA PER SPESE DI PUBBLICITÀ 2021 NELLA MISURA DEL 50%

L'articolo 67, commi 10 e 13, D.L. 73/2021 ha modificato il credito di imposta applicabile sugli investimenti pubblicitari effettuati nel 2021 definendo la percentuale del 50% dei costi sostenuti sia per gli investimenti sulla stampa sia per gli investimenti su radio o televisioni (è venuto meno il presupposto dell'incremento minimo dell'1% dell'investimento pubblicitario rispetto a quello effettuato nell'anno precedente).

Il comunicato del dipartimento per l'informazione e l'editoria del 31 agosto 2021 ha prorogato il termine ultimo per la presentazione delle istanze di prenotazione dell'agevolazione dal 30 settembre al 31 ottobre 2021.

La scadenza del 31 ottobre 2021 per la comunicazione di accesso al credito di imposta

L'articolo 57-bis, D.L. 50/2017 ha introdotto una agevolazione fiscale sotto forma di credito di imposta per le spese pubblicitarie finalizzate alla diffusione sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche.

Possono accedere all'agevolazione i soggetti titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie.

Per l'anno 2021, non rappresenta requisito obbligatorio la circostanza che il valore degli investimenti pubblicitari sia incrementale rispetto agli analoghi investimenti effettuati nell'anno precedente.

Le comunicazioni per l'accesso al credito di imposta già trasmesse entro il termine "ordinario" del 31 marzo 2021 restano valide ma è in ogni caso possibile presentare una nuova comunicazione di accesso al credito sostitutiva di quella già inviata, dal 1° ottobre al 31 ottobre 2021.

Il credito di imposta sarà conteggiato nella misura del 50% del valore degli investimenti effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021, nel limite massimo delle risorse finanziarie disponibili.

Successivamente, tra il 1° gennaio e il 31 gennaio 2022, i soggetti che hanno inviato la comunicazione di accesso al credito dovranno trasmettere la dichiarazione sostitutiva degli investimenti effettuati, attestante gli investimenti effettivamente realizzati nel 2021.

Il credito di imposta sarà utilizzabile unicamente in compensazione orizzontale presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate (a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell'elenco dei soggetti ammessi). In sede di compilazione del modello F24 è necessario indicare il codice tributo 6900, istituito dalla risoluzione n. 41/E/2019.

La sezione dell'Agenzia delle entrate destinata al credito di imposta per investimenti pubblicitari è disponibile al *link*

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/Schede/Agevolazioni/Credito+di+imposta+Investimenti+pubblicitari+incrementali/Scheda+informativa+Investimenti+pubblicitari+incrementali/?page=schedeagevolazioni>.

FORMULARIO ASSEGNAZIONE AUTOVETTURA AZIENDALE IN USO PROMISCOUO

Si riporta un *fac simile* di lettera di assegnazione che – in duplice copia – dovrà accompagnare la concessione del veicolo.

Non risulta necessaria alcuna annotazione sul libretto dell'auto.

INTESTAZIONE AZIENDA

INTESTAZIONE DIPENDENTE

OGGETTO: assegnazione autovettura aziendale in uso promiscuo

Con la presente confermiamo che, come da accordi intercorsi e ad integrazione del contratto di lavoro già in corso, Le viene assegnata in uso promiscuo l'autovettura di proprietà dell'azienda marca modello targa

L'uso del veicolo, pertanto, sarà effettuato sia per l'espletamento delle mansioni aziendali che per esigenze proprie dell'assegnatario.

La concessione dell'auto ad uso promiscuo ha effetto dalla data odierna e varrà per tutta la durata del rapporto di lavoro, salvo insindacabile revoca della scrivente.

Nell'utilizzo della suddetta autovettura:

- è considerato custode della medesima e, come tale, deve seguire tutte le regole che il codice civile prevede;
- le è fatto divieto di concedere l'utilizzo del veicolo a terzi soggetti, anche se familiari;
- le è fatto divieto di modificare o manomettere qualsiasi apparecchiatura o dotazione del veicolo, salva autorizzazione scritta;
- le è fatto obbligo di sottoporre il veicolo ad ogni prescritta manutenzione e/o riparazione prevista dal manuale di uso e istruzioni;
- le saranno addebitate le multe per infrazioni al Codice della strada, se imputabili al conducente, qualora notificate alla scrivente società.

Ai fini fiscali e previdenziali, il beneficio per la concessione dell'auto ad uso promiscuo viene calcolata assoggettando forfettariamente a Inps e a Irpef una somma pari al (*selezionare l'ipotesi applicabile, verificando sul libretto di circolazione della vettura*):

- 25% per i veicoli con valori di emissione di CO2 fino a 60g/km;
- 30% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 60g/km ma non a 160g/km;
- 50% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 160g/km ma non a 190g/km;
- 60% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiore a 190g/km.

rapportata alla percorrenza annua convenzionale di 15.000 Km.

Eventuali somme da lei corrisposte saranno decurtate dal valore di cui sopra; a tal fine viene stabilito che (*selezionare l'ipotesi applicabile, secondo gli accordi assunti con il dipendente*):

- non è previsto alcun addebito per l'utilizzo personale
- è previsto il pagamento di un corrispettivo annuo pari a

La sottoscrizione della presente, da parte sua, rappresenta accettazione e conferma di quanto sopra esposto.

Data / /

Firma del Legale Rappresentante

Firma del dipendente per accettazione

OCCHIO ALLE SCADENZE

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 SETTEMBRE AL 15 OTTOBRE 2021

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 settembre al 15 ottobre 2021, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011.

SCADENZE FISSE

16
settembre

Versamenti Iva mensili

Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di agosto. I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.

Versamento dei contributi Inps

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di agosto, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:

- sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef;
- sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;
- sui redditi di lavoro autonomo;
- sulle provvigioni;
- sui redditi di capitale;
- sui redditi diversi;
- sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia.

Versamento ritenute da parte condomini

Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

ACCISE – Versamento imposta

Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.

<p>27 settembre</p>	<p>Presentazione elenchi Intrastat mensili Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuati nel mese precedente.</p>
<p>30 settembre</p>	<p>Presentazione elenchi Intra 12 mensili Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di luglio.</p> <p>Presentazione del modello Uniemens Individuale Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di agosto.</p> <p>Imposta di bollo Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di bollo complessivamente di importo superiore a euro 250 relativa alle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre 2021 che prevedono l'obbligo di assolvimento del bollo di 2 euro.</p> <p>Versamento cartelle di pagamento, eventuali rate, avvisi di accertamento, etc. Scade oggi il termine per il versamento delle somme sospese nel periodo 08/03/2020-31/08/2021 derivanti da cartelle di pagamento emesse dall'agente della riscossione, avvisi di accertamento e avvisi di addebito Inps esecutivi, atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle dogane, atti di ingiunzione fiscale emessi dagli enti territoriali, atti esecutivi emessi dagli enti locali. La scadenza riguarda anche le rate derivanti da piani di rateazione in essere oggetto di sospensione.</p> <p>Rottamazione-ter e Saldo e stralcio Per i soggetti in regola con i versamenti delle rate, ultimo giorno utile per il versamento della rata la cui scadenza originaria era fissata al 31 luglio 2020.</p> <p>Sistema Tessera Sanitaria (STS) Ultimo giorno utile per la trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati delle spese sanitarie e veterinarie riferiti al primo semestre 2021 (01/01/2021 – 30/06/2021).</p>
<p>15 ottobre</p>	<p>Registrazioni contabili Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.</p> <p>Fatturazione differita Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.</p>

	Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche
--	---

	Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.
--	--

Lo Studio rimane a vostra completa disposizione per i chiarimenti e l'assistenza che si rendessero necessari.

Cordialità

Stefania Beggiato